

FONDO PREPENSIONAMENTO

Aggiornato al 10/02/2026

In via sperimentale, dal 01/10/2023 al 31/12/2026 l'operaio che ha cessato il rapporto di lavoro con l'azienda può richiedere l'accompagnamento nel periodo di prepensionamento, scegliendo fra:

- 24 mesi di INTEGRAZIONE AL REDDITO + 24 mesi di CONTRIBUZIONE VOLONTARIA (da erogarsi contestualmente),
 - oppure 48 mesi di CONTRIBUZIONE VOLONTARIA,
 - oppure 36 mesi di INTEGRAZIONE AL REDDITO, solo per il conseguimento della pensione di vecchiaia.
- A questo, va aggiunta l'integrazione dell'importo NASPI, a concorrenza del massimo previsto.
- INTEGRAZIONE NASPI
Poiché l'importo erogato dalla NASPI decresce (*décalage*) a seconda della durata del periodo di disoccupazione, dall'inizio del *décalage* la Cassa Edile pagherà al lavoratore una somma che gli consentirà di percepire sempre il 100% dell'importo massimo previsto.

La richiesta va presentata entro 12 mesi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.

Sia l'integrazione al reddito che l'integrazione NASPI, che la contribuzione volontaria verranno assoggettate dalla Cassa Edile a ritenuta fiscale, calcolata sulle aliquote IRPEF a scaglioni.

La Cassa Edile tratterrà la ritenuta e la verserà all'Agenzia delle Entrate. L'anno successivo emetterà la relativa CU, che il lavoratore dovrà inserire nella dichiarazione dei redditi.

REQUISITI PER MATURARE IL DIRITTO

- Terminato il periodo di Naspi (max 24 mesi), il lavoratore deve raggiungere il mese di decorrenza del pensionamento, scegliendo la durata di una delle 3 opzioni: max 24 mesi, oppure max 36 mesi, oppure max 48 mesi.

Nota: la data presunta del prepensionamento è riportata nel mod. ECOCERT rilasciato dall'INPS.

Tipologie di pensione che rientrano fra quelle previste dal fondo:

- pensione di vecchiaia,
 - pensione anticipata,
 - pensione anticipata per lavoratori precoci,
 - pensione di anzianità per mansioni usuranti.
- Aver maturato almeno 2.100 ore coperte da contribuzione valide ai fini APE nei 24 mesi precedenti la data di cessazione del rapporto di lavoro. Si tengono valide anche le eventuali ore dichiarate in altre Casse Edili.
 - Causa della cessazione del rapporto di lavoro:
 - fine contratto di lavoro a tempo determinato,
 - oppure licenziamento collettivo, con stipula accordo individuale per non impugnare il licenziamento,
 - oppure licenziamento per giustificato motivo oggettivo, con stipula accordo individuale per non impugnare il licenziamento,
 - oppure risoluzione consensuale del rapporto di lavoro che dia accesso alla NASPI.

Nota: nel caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo (GMO), se sono scaduti i termini per l'impugnazione del licenziamento (60 gg dalla data di comunicazione del licenziamento) non è necessario presentare l'atto transattivo.

Dati necessari per il calcolo

1. DATA e TIPOLOGIA DI LICENZIAMENTO.
2. MATURAZIONE DEL DIRITTO ALL'APE, conteggiando i 24 mesi precedenti la data del licenziamento.
3. NASPI: totale dei giorni presunti di disoccupazione (stima ipotetica desunta dal mod. ECOCERT).
4. PENSIONE: data presunta di inizio della pensione (stima ipotetica desunta dal mod. ECOCERT).
5. MASSIMALE INPS: "massimale medio netto mensile CIG ordinaria" in vigore alla data di presentazione della domanda.

CONTRIBUZIONE VOLONTARIA

Concluso il periodo NASPI, la Cassa Edile pagherà al lavoratore il 33% della retribuzione delle ultime 52 settimane di lavoro, importo desunto dai bollettini trimestrali forniti dall'INPS al lavoratore.
Pagamento trimestrale anticipato, per consentire al lavoratore di pagare i bollettini INPS.

ULTERIORI REQUISITI

- Autorizzazione dell'INPS alla prosecuzione della contribuzione volontaria. Requisiti:
 - 5 anni di contributi versati nella vita lavorativa,
 - oppure almeno 3 anni di contribuzione versata negli ultimi 5 che precedono la data di presentazione della domanda.

INTEGRAZIONE AL REDDITO

Concluso il periodo NASPI, la Cassa Edile pagherà al lavoratore il "massimale netto mensile CIG ordinaria" (non legata a eventi meteorologici) in vigore alla data della richiesta.
Pagamento mensile.

ULTERIORI REQUISITI

- Requisito anagrafico: età minima per ottenere la pensione di vecchiaia.
Per calcolare se il lavoratore ha raggiunto il requisito, vanno sommati gli anni della sua età anagrafica alla fine del periodo Naspi più i mesi di integrazione al reddito (max 36 mesi).

INTEGRAZIONE DEL PERIODO NASPI

Il lavoratore può usufruire della sola integrazione dell'importo NASPI se, terminato il periodo NASPI, raggiunge il diritto alla pensione e se la cessazione del rapporto di lavoro rientra fra quelle previste dal regolamento del Fondo:

- fine contratto di lavoro a tempo determinato,
- oppure licenziamento collettivo, con stipula accordo individuale per non impugnare il licenziamento,
- oppure licenziamento per giustificato motivo oggettivo, con stipula accordo individuale per non impugnare il licenziamento,
- oppure risoluzione consensuale del rapporto di lavoro che dia accesso alla NASPI.

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE

Al momento della presentazione della domanda, il lavoratore deve inviare alla Cassa Edile, con l'aiuto di un Patronato, i seguenti allegati:

- domanda per l'accesso al prepensionamento (mod. 1),
- mod. ECOCERT rilasciato dall'INPS,
- stima ipotetica Naspi spettante con stima della data presunta di pensionamento - calcolo effettuato dal Patronato.

Solo nel caso di richiesta di integrazione NASPI:

- documento di liquidazione della prestazione NASPI,
- dal mese di inizio della decurtazione del reddito (*décalage*), copia del bonifico INPS ricevuto dall'operaio.

Concluso il periodo di NASPI, l'operaio deve produrre:

- autocertificazione (mod. 4), in cui dichiara di aver completato il periodo di Naspi,
- modello C2, rilasciato dal Centro per l'impiego competente per territorio, che attesta l'attività lavorativa dell'operaio: l'impresa dove ha lavorato con data e tipologia del contratto di assunzione e di cessazione del rapporto di lavoro,
- trimestralmente: autocertificazione sullo stato della disoccupazione (mod. 4) + modello C2,
- solo per CONTRIBUZIONE VOLONTARIA (24+24 o 48 mesi):
 - autorizzazione INPS alla contribuzione volontaria (almeno 5 anni di contributi versati in tutta l'attività lavorativa oppure almeno 3 negli ultimi 5 anni),
 - copia bollettini INPS da pagare (per conoscere l'importo da erogare),
 - trimestralmente, copia del precedente bollettino INPS pagato.